

A stylized tree with a brown trunk and branches, where the leaves are represented by a network of small grey dots connected by thin grey lines. The tree is positioned on the left side of the slide.

Video Fisco

21 gennaio 2015

Legge di stabilità 2015;
approfondimenti e adempimenti Iva;
decreto semplificazioni;
regolarizzazione capitali esteri

a cura di
Leonardo Pietrobon e Alessandro Pratesi

LE SEMPLIFICAZIONI FISCALI

IN VIGORE DAL 13.12.2014

D. LGS. 21.11.2014, N. 175

(GAZZETTA UFFICIALE 21.11.2014, N. 175)

CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE

30.12.2014, N. 31/E

AUDIZIONE PARLAMENTARE DIRETTORE AGENZIA DELLE ENTRATE

14.01.2015

Rif.	Fattispecie	Vigenza
Artt. 1-6	Dichiarazione precompilata	730 relativi al 2014
Art. 7	Modifica compensi intermediari	c.s. – occorre D.M.
Art. 8	Addizionali regionali e comunali all'Irpef	Dal 2015
Art. 9	Disposizioni di attuazione e finali	Collegato artt. 1-9
Art. 10	Spese di vitto e alloggio professionisti	Dal 2015
Art. 11	Dichiarazione di successione: esonero documenti da allegare	Dal 13.12.2014
Art. 12	Abrogazione comunicazione 55%-65% spese riqualificazione energetica plurienn.	Dal 13.12.2014

Rif.	Fattispecie	Vigenza
Art. 13	Esecuzione rimborsi Iva	Dal 13.12.2014
Art. 14	Rimborso dei crediti d'imposta e degli interessi in conto fiscale	Dal 1.01.2015
Art. 15	Compensazione dei rimborsi da assistenza	Dal 1.01.2015
Art. 16	Razionalizzazione comunicazioni esercizio di opzione	Dal 2015
Art. 17	Dichiarazioni e versamenti delle società di persone con esercizio diverso anno solare	Dal 13.12.2014
Art. 18	Società in perdita sistematica	Dal 13.12.2014
Art. 19	Semplificazioni per società senza sede legale o amministrativa in Italia	Dal 13.12.2014

Rif.	Fattispecie	Vigenza
Art. 20	Comunicazioni all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle lettere d'intento	Dal 1.01.2015 occorre provved.
Art. 21	Comunicazione delle operazioni intercorse con Paesi black list	Dal 13.12.2014
Art. 22	Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie (Vies)	Dal 13.12.2014
Art. 23	Semplificazione elenchi Intrastat servizi	Dal 13.12.2014 occorre provved.
Art. 24	Termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri	Dal 31.05.2015 occorre provved.
Art. 25	Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici elenchi Intrastat	Dal 13.12.2014
Art. 26	Ammortamento finanziario: eliminazione delle richieste di autorizzazione Ag. Entrate	Dal 13.12.2014

Rif.	Fattispecie	Vigenza
Art. 27	Ritenute su agenti – comunicazione di avvalersi di dipendenti o di terzi	Dal 13.12.2014 occorre D.M.
Art. 28	Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari	Dal 13.12.2014
Art. 29	Detrazione forfetaria per operazioni di sponsorizzazione	Dal 13.12.2014
Art. 30	Spese di rappresentanza – adeguamento valore di riferimento omaggi a disciplina imposte sui redditi	Dal 13.12.2014
Art. 31	Rettifica Iva crediti non riscossi	Dal 13.12.2014 occorre provved.
Art. 32	Regime fiscale dei beni sequestrati	Dal 1.01.2014



Rif.	Fattispecie	Vigenza
Art. 33	Allineamento definizione «prima casa» Iva - Registro	Dal 13.12.2014
Art. 34	Disposizioni per la cooperazione nell'attività di rilevazione delle violazioni in materia di attestazione delle prestazioni energetiche	Dal 13.12.2014 occorre provved.
Art. 35	Requisiti per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di assistenza fiscale e requisiti delle società richiedenti e dei Centri autorizzati	Dal 13.12.2014
Art. 36	Soppressione dell'obbligo di depositare copia dell'appello	Dal 13.12.2014
Art. 37	Disposizione finanziaria	Dal 13.12.2014

L'INNOVAZIONE DEL MODELLO FISCALE

La dichiarazione precompilata

Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti

Roma, 18 dicembre 2014

Cambia radicalmente il paradigma

DAL MODELLO: *«Mi dica, poi io verifico e le faccio sapere nei prossimi anni»*

Oggi il cittadino dichiara i propri redditi e le spese sostenute e versa le imposte in autoliquidazione. L'Agenzia delle entrate controlla quanto dichiarato utilizzando i dati trasmessi dai soggetti terzi (sostituti d'imposta, banche, assicurazioni, etc).



AL MODELLO:

"Questo è quanto dovuto e, se per Lei va tutto bene, ci vediamo per la prossima dichiarazione»

I dati che l'Agenzia ha a disposizione saranno utilizzati per offrire un servizio ai cittadini, la dichiarazione precompilata, facendo venire meno la necessità di controllare la dichiarazione stessa.

La platea interessata/1

Dal 2015 l'Agencia delle entrate rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ogni anno, la dichiarazione precompilata. Per il primo anno di avvio sperimentale del progetto sarà proposta a una significativa platea di contribuenti.

Sono circa 20 milioni di persone

Hanno redditi da lavoro e pensione certificati da terzi



I loro principali redditi aggiuntivi sono quelli immobiliari

Le loro detrazioni e deduzioni derivano dalla vita di tutti i giorni (mutui, assicurazioni, spese mediche, ecc.)

La platea interessata/2

Per l'anno d'imposta precedente (2013) hanno presentato il modello 730 (o Unico con caratteristiche da 730)

Il sostituto d'imposta ha trasmesso la loro certificazione unica per redditi conseguiti nel 2014



Non hanno avuto partita Iva nel 2014 (ad eccezione dei produttori agricoli con volume d'affari non superiore a 7mila euro)

Non hanno presentato più dichiarazioni per l'anno d'imposta precedente

La Precompilata in sintesi/1



La dichiarazione viene resa disponibile al contribuente online, in un'area autenticata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Per agevolare i cittadini che non sono in possesso del PIN dell'Agenzia si stanno mettendo in campo altre modalità di accesso alla dichiarazione:

- **tramite credenziali rilasciate da altri enti (ad esempio INPS) in modalità federata**


Resta ferma la possibilità di presentare il modello 730 con le ordinarie modalità

La Precompilata in sintesi/2


Il contribuente può accettare, integrare, correggere la dichiarazione e trasmetterla all'Agenzia delle entrate entro il 7 luglio



Direttamente o tramite il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale




tramite CAF e professionisti



I sostituti d'imposta inviano all'Agenzia la Certificazione Unica

I sostituti entro il 7 marzo trasmettono all'Agenzia delle entrate una certificazione attestante l'ammontare complessivo delle somme erogate, delle ritenute operate, delle detrazioni d'imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali trattenuti.



I sostituti d'imposta sono sanzionati in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione di ogni singola certificazione. La sanzione non si applica se, in caso di errore, la certificazione viene corretta entro 5 giorni dalla scadenza.

Gli enti esterni inviano all'Agenzia delle entrate i dati sugli oneri

I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari trasmettono all'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio, i dati degli oneri corrisposti nell'anno precedente.



**Gli enti sono sanzionati in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati.
La sanzione non si applica se, in caso di errore, la certificazione viene corretta entro 5 giorni dalla scadenza o dalla eventuale segnalazione di errore da parte dell'Agenzia.**

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 dicembre 2014 sono state definite le modalità di trasmissione e il contenuto delle comunicazioni relative a:

- Interessi passivi sui mutui**
- Contributi previdenziali e assistenziali**
- Premi assicurativi**

Un percorso graduale per gli oneri deducibili e detraibili

Anno 2015

La dichiarazione conterrà i dati relativi agli oneri sostenuti per:

Premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni

Interessi passivi sui mutui

Contributi previdenziali

Spese pluriennali derivanti dalla dichiarazione precedente


I dati sugli oneri trasmessi dagli enti esterni devono essere trattati anche in relazione alla sussistenza di requisiti soggettivi, non sempre noti all'Amministrazione Finanziaria

Dal 2016

Dal 2016 sarà possibile inserire in dichiarazione anche i dati relativi alle spese sanitarie e altri oneri, nell'ambito di una generale razionalizzazione dei criteri di deducibilità e detraibilità delle spese sostenute, evitando duplicazioni tra diverse potenziali fonti informative (ad esempio Tessera Sanitaria e Spesometro)

Spese sanitarie

Altri oneri



Un percorso graduale per l'utilizzo dei dati trasmessi dagli enti esterni

Per il 2015, anno di avvio sperimentale del progetto, saranno adottati alcuni criteri per l'inserimento, in dichiarazione, dei dati trasmessi dagli enti esterni, nell'ottica di garantire il più possibile la correttezza del dato ed evitare di attribuire detrazioni non spettanti, anche considerando le limitazioni ai successivi poteri di controllo dell'Agenzia, disposti dall'articolo 5 del Dlgs n.175/2014. Alcuni esempi:

Interessi passivi sui mutui


Confronto con il dato esposto nella dichiarazione precedente (anno d'imposta 2013) per verificare eventuali incongruenze

Interessi passivi e premi assicurativi

Verifica dell'eventuale disconoscimento totale dell'onere in esito al controllo formale effettuato sulle annualità precedenti

Contributi previdenziali

Verifica dell'eventuale riconoscimento dell'onere già da parte del sostituto d'imposta nella determinazione del reddito complessivo



In tali casi l'onere, anche se comunicato dall'ente esterno, non sarà inserito nel 730 precompilato, ma potrà comunque essere indicato dal contribuente in fase di integrazione della dichiarazione

Redditi dei terreni e dei fabbricati

Per il primo anno di avvio del progetto la base per la precompilazione dei quadri dei redditi fondiari è rappresentata da quanto dichiarato dal contribuente nella dichiarazione presentata nel 2014 per l'anno di imposta 2013. Saranno poi verificate, nelle banche dati dell'Agenzia, eventuali variazioni intervenute

**Dichiarazione relativa
al 2013**



Thumbnail of the Modello 730/2014 tax form, showing the title 'MODELLO 730/2014 dichiarazione semplificata' and the 'CONTRIBUENTE' section.



**Verifica variazioni
immobiliari intervenute
nel 2013 e 2014**



Al contribuente sarà chiesto di verificare la correttezza dei dati precompilati e di inserire le informazioni non conoscibili dall'Agenzia (ad esempio il codice di utilizzo di un nuovo immobile acquistato)

I controlli sulla dichiarazione e il visto di conformità

Dichiarazione accettata (presentata senza modifiche) direttamente o tramite il datore di lavoro che presta assistenza fiscale



Non si effettua il controllo formale (articolo 36 ter del DPR n.600/73) sugli oneri indicati nel 730 precompilato trasmessi all'Agenzia dagli enti esterni. Resta fermo il controllo delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni/deduzioni.

Dichiarazione presentata, con modifiche, direttamente o tramite il datore di lavoro che presta assistenza fiscale



Il controllo formale è eseguito su tutti gli oneri indicati nella dichiarazione, compresi quelli trasmessi all'Agenzia dagli enti esterni e resta fermo il controllo delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni/deduzioni.



Dichiarazione presentata, con o senza modifiche, tramite CAF e professionisti



Il controllo formale è eseguito su tutti gli oneri indicati nella dichiarazione, compresi quelli trasmessi all'Agenzia dagli enti esterni, ed è effettuato nei confronti del CAF/professionista (resta fermo il controllo nei confronti del contribuente delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni/deduzioni).



Se dai controlli emerge un visto di conformità infedele l'intermediario è tenuto a pagare una somma pari a imposta, sanzione e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente (salvo il caso di comportamento doloso di quest'ultimo).

Rimodulazione dei compensi degli intermediari

Maggiore livello di responsabilizzazione di Caf e professionisti, rispetto al passato, riguardo all'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione



Viene richiesto ai CAF il possesso di requisiti più stringenti per lo svolgimento dell'assistenza fiscale e si prevedono sistemi di controllo volti alla verifica degli stessi requisiti (articolo 35)



E' in corso di definizione il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze con cui sono rimodulate, senza incremento di oneri per il Bilancio dello Stato e per contribuenti, le misure dei compensi per CAF e professionisti

Il ruolo di Caf e intermediari

I contribuenti potranno delegare gli intermediari per il solo scarico della dichiarazione precompilata o affidare a CAF e professionisti l'intera gestione della dichiarazione: in questo caso gli intermediari sono tenuti alla conservazione della documentazione.

PROGETTO DI SMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI

*Firma elettronica
avanzata*

*Archiviazione digitale dei
documenti, da rendere
disponibili in via telematica
all'Agenzia per eventuali
controlli*



RISPARMI E MAGGIORE EFFICIENZA DEL SISTEMA

Si evita di stampare la dichiarazione o la delega, si offre un servizio al cittadino che può conservare i documenti in formato digitale



Prot. 160358/2014



Comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi agli interessi passivi per contratti di mutuo

Prot. 160365/2014



Comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi ai contributi previdenziali

Prot. 160381/2014



Comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi

SOCIETÀ DI COMODO
ART. 18 D. LGS. N. 175/2014

I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE N. 31/E/2014

- **Ampliato da 3 a 5 periodi d'imposta il periodo di osservazione previsto per l'applicazione della disciplina relativa alle cd. «perdite sistemiche».**
- Conseguentemente, occorre che la società sia in perdita per almeno cinque anni oppure per quattro e, per uno, con un reddito imponibile inferiore al cd. «reddito minimo».
- **La norma ha effetto retroattivo:** pertanto, saranno considerate «di comodo» le società che hanno registrato perdite fiscali nei periodi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, ovvero che nei predetti periodi abbiano registrato perdite fiscali per quattro periodi (esempio: 2009, 2010, 2012 e 2013) e per uno un reddito imponibile inferiore al «reddito minimo» (esempio: 2011).

SPESE DI VITTO E ALLOGGIO DEI PROFESSIONISTI
ART. 10 D. LGS. N. 175/2014

I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE N. 31/E/2014

SINTESI



La modifica, nell'ambito della determinazione del lavoro autonomo, si sostanzia nella sostituzione del 2° periodo dell'art. 54, c. 5 del Dpr n. 917/1986, riguardante il trattamento fiscale delle spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dal committente.

**PREVIGENTE
DISCIPLINA**



FINO AL
31.12.2014

- Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.
- Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura.



**PREVIGENTE
DISCIPLINA**

**FINO AL
31.12.2014**



- Con **circolari n. 28/E/2006, par. 38 e n. 11/E/2007, par. 7.2 e 7.3**, ferma restando la natura di compenso dei rimborsi spese, sono stati specificati gli adempimenti da seguire da parte del committente e del professionista, per consentire al professionista di dedurre integralmente dal reddito di lavoro autonomo le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sostenute dal committente per suo conto.
- Tali adempimenti prevedono, tra l'altro, il «riaddebito» da parte del professionista delle spese sostenute per suo conto dal committente.



NUOVE
REGOLE

DAL
1.01.2015

- **Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.**
- **La norma, a differenza di quella in vigore fino al 2014,** non attribuendo carattere di compensi in natura a talune prestazioni e somministrazioni (se acquistate direttamente dal committente), **deroga al principio generale** secondo il quale costituisce compenso per il professionista il rimborso delle spese da parte del committente o il sostenimento delle spese direttamente da parte del committente.

**EFFETTI
DELLA
DEROGA**

**PER IL
PROFESSIONISTA**

Irrilevanza dei valori corrispondenti alle prestazioni e somministrazioni, acquistate dal committente, di cui il professionista ha beneficiato per rendere la propria prestazione, sia quali compensi in natura, sia quali spese per la produzione del reddito (da addebitare in fattura).

**PER IL
COMMITTENTE**

*IMPRESA O
LAVORATORE
AUTONOMO*

La deducibilità del costo sostenuto per il servizio alberghiero e/o di ristorazione non sarà più subordinata alla ricezione della parcella del professionista, bensì alle regole ordinariamente applicabili alle rispettive categorie reddituali.

Fino al 2014: costituisce compenso

Il committente riceve, da colui che presta il servizio alberghiero o di ristorazione, il documento fiscale a lui intestato con l'esplicito riferimento al professionista che ha fruito del servizio.

Il committente:

- deve comunicare al professionista l'importo della spesa effettivamente sostenuta;*
- deve inviare al professionista copia della relativa documentazione fiscale.*

In questo momento il costo non è deducibile per il committente.

Dal 2015: non costituisce compenso

Il committente riceve da colui che presta il servizio alberghiero o di ristorazione, il documento fiscale a lui intestato con l'esplicito riferimento al professionista che ha fruito del servizio.

Il committente:

- non deve comunicare al professionista l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta;
- non deve inviare al professionista copia della relativa documentazione fiscale.

Il committente deduce il costo in base alle ordinarie regole applicabili alla propria categoria di reddito (lavoro autonomo o impresa).

Fino al 2014: costituisce compenso

Il professionista:

- ***emette la parcella comprensiva dei compensi e delle spese pagate dal committente;***
- ***considera il costo integralmente deducibile, qualora siano state rispettate le predette condizioni.***

L'impresa committente, ricevuta la parcella, imputa a costo la prestazione, comprensiva dei rimborsi spese.

Dal 2015: non costituisce compenso

Il professionista:

- **emette la parcella non comprendendo le spese sostenute dal committente per l'acquisto di prestazioni alberghiere e per la somministrazione di alimenti e bevande;**
- **considera indeducibili le spese sostenute dal committente per l'acquisto di prestazioni alberghiere e per la somministrazione di alimenti e bevande.**

Il costo è deducibile per il committente in base alle ordinarie regole applicabili alla propria categoria di reddito (lavoro autonomo o impresa)

- Per espressa previsione, l'art. 54, c. 1, 2° periodo del Tuir si applica solo alle «prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente».
- Ne deriva che il regime non si applica nell'ipotesi in cui tali prestazioni e somministrazioni siano acquistate dal lavoratore autonomo e analiticamente addebitate in fattura al committente, né nell'ipotesi di prestazioni diverse (esempio: spese di trasporto), ancorché acquistate direttamente dal committente.

Tali prestazioni e somministrazioni, non costituendo compensi in natura, non rilevano ai fini dei compensi percepiti nel periodo di imposta che (art. 54, c. 5 Tuir) che costituiscono la base di commisurazione:

- del **limite del 2%** di deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando la loro deducibilità nella misura del 75% del relativo importo;
- del **limite dell'1%** di deducibilità delle spese di rappresentanza.

Pur riferita ai «professionisti», la norma si applica nella determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni (art. 53, c. 1 Tuir) e, quindi, anche agli «artisti».

RILEVANZA
PER IL
COMMITTENTE




- L'art. 54, c. 5, 1° periodo Tuir, concernente la determinazione del reddito di lavoro autonomo, e l'art. 109, c. 5, 4° periodo, concernente la determinazione del reddito d'impresa, prevedono la limitazione al 75% della deducibilità delle spese sostenute per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande.
- **La modifica normativa**, stabilendo l'irrilevanza quale compenso in natura delle prestazioni e somministrazioni acquistate dal committente, è diretta a semplificare gli adempimenti in precedenza previsti per dare piena rilevanza fiscale per il professionista delle spese alberghiere e per la somministrazione di alimenti e bevande, ma **non comporta, per il committente, un trattamento fiscale delle spese in questione peggiorativo rispetto a quello applicabile prima della modifica stessa.**

**RILEVANZA
PER IL
COMMITTENTE**



- In altri termini, la funzione della spesa deve continuare a ritenersi assorbita dalla prestazione di servizi resa dal professionista beneficiario al committente.
- **Il suddetto limite di deducibilità del 75%, pertanto, non opera per il committente per le spese sostenute per l'acquisto di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, di cui sono beneficiari i professionisti nel contesto di una prestazione di servizi resa al committente, imprenditore o lavoratore autonomo.**
- **Quanto precede presuppone:**
 - a) **che sia dimostrabile l'inerenza della spesa rispetto all'attività del committente;**
 - b) **l'effettività della stessa;**
 - c) **che dalla documentazione fiscale risultino gli estremi del professionista o dei professionisti che hanno fruito delle prestazioni e somministrazioni.**

REDDITO DI
LAVORO
AUTONOMO
NON ABITUALE



- Considerata la sostanziale identità tra la nozione di compenso riferibile all'attività di lavoro autonomo professionale e quella riferibile all'attività di lavoro autonomo non abituale [art. 67, c. 1, lett l) Tuir - cfr. circolari nn. 1/1973 e 58/2001; risoluzioni nn. 20/1998, 69/2003 e 49/2013), **la disposizione *de qua* è applicabile anche nella determinazione dei redditi diversi derivanti da tali attività occasionali.**
- **Pertanto, gli importi relativi alle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiranno compensi in natura e non saranno deducibili dal reddito di lavoro autonomo non abituale;** ciò anche nel caso, diverso da quello oggetto della risoluzione n. 49/2013, in cui l'attività di lavoro autonomo occasionale non sia sostanzialmente gratuita, in quanto è previsto un compenso di importo eccedente le spese sostenute.



ENTRATA IN
VIGORE



- In relazione all'entrata in vigore, l'art. 10 del decreto specifica che «La disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015».
- Dato che la disposizione introdotta dal decreto riguarda la determinazione del reddito di lavoro autonomo, è necessario fare riferimento al periodo di imposta dei titolari di reddito di lavoro autonomo, normalmente coincidente con l'anno solare (persone fisiche e associazioni professionali residenti).
- Pertanto, **la disposizione in esame troverà applicazione dal 1.01.2015: rileverà la data della prestazione alberghiera e delle somministrazioni di alimenti e bevande risultanti dai documenti fiscali emessi da colui che presta il servizio alberghiero o di ristorazione, intestati al committente e con l'indicazione degli estremi del professionista che ha fruito del servizio.**



RITENUTA PER GLI AGENTI CON DIPENDENTI O TERZI

ART. 27 D. LGS. N. 175/2014



I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE N. 31/E/2014


- Art. 25-bis, c. 1 D.P.R. n. 600/1973: i committenti, i proponenti e/o i mandanti, quali sostituti d'imposta, sono obbligati a effettuare una ritenuta a titolo di acconto, ai fini IRPEF o IRES, sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.
- **La ritenuta grava, in genere, sul 50% dell'ammontare delle provvigioni (è pari, quindi, all'11,50% dell'importo totale della provvigione).**
- È previsto, peraltro, che **per i percipienti che dichiarino ai loro committenti di avvalersi, nell'esercizio della propria attività, in via continuativa, dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta sia commisurata al 20% dell'importo delle provvigioni stesse (ritenuta del 4,60% dell'importo complessivo provvisionale).**
- L'applicazione della ritenuta d'acconto nella misura ridotta (sul 20% della base imponibile, anziché sul 50%), quindi, è subordinata alla presentazione al committente, preponente o mandate, da parte del percipiente le provvigioni di apposita dichiarazione.

- **La previgente disciplina prevedeva che la dichiarazione sia spedita entro il 31 dicembre di ciascun anno solare**, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (unica forma consentita), con effetto per l'intero anno solare successivo, salvo variazioni in corso d'anno che possano far venire meno le predette condizioni (art. 3, c. 2 D.M. 16.04.1983).
- **Nel caso in cui le condizioni previste per l'applicazione della minore ritenuta si verificano nel corso dell'anno**, il percipiente le provvigioni deve presentare una dichiarazione al committente, preponente o mandante, entro 15 giorni dal verificarsi delle predette variazioni, con le modalità sopra specificate.
- **Entro lo stesso termine (15 giorni)** devono essere dichiarate le variazioni in corso d'anno che fanno venire meno le condizioni per l'applicazione della ritenuta ridotta (art. 3, c. 2 D.M. 16.04.1983).


- Per quanto sopra, gli intermediari commerciali che si avvalgono, in via continuativa, dell'opera di dipendenti o terzi, sono tenuti ad inviare annualmente, tramite raccomandata A.R., una dichiarazione al proprio committente al fine di fruire delle ritenute ridotte sulle provvigioni percepite.
- **La norma propone la stabilizzazione temporale della dichiarazione annuale, prevedendo che la stessa sia ripresentata solo se sono venute meno le condizioni richieste per fruire delle ritenute d'acconto ridotte.**

La norma si completa con la previsione di una sanzione amministrativa (da € 258,00 a € 2.065,00) legata all'omissione della comunicazione relativa alla perdita dei requisiti in capo al contribuente.

- 
- Si tratta della **sanzione amministrativa prevista dall'art. 11, c. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 471/1997** per l'omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di Finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica e accertamento in materia di imposte dirette e di Iva o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri.
 - Considerato che un'eventuale dichiarazione non veritiera circa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della ritenuta in misura ridotta ha gli stessi effetti dell'omessa comunicazione del venir meno dei presupposti stessi, e rilevato che la citata lettera a) prevede la sanzione amministrativa anche in caso di «invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri», **tale sanzione è applicabile anche nel caso in cui la dichiarazione dell'agente o delle altre figure previste sia incompleta o non veritiera.**
- 

- 
- In applicazione dell'art. 3, c. 3 del D. Lgs. n. 472/1997, **per le dichiarazioni non veritiere inviate prima dell'entrata in vigore del decreto si applica, se più favorevole, la sanzione prevista dall'art. 25-bis, c. 7 del Dpr n. 600/1973, come sostituito dall'art. 27 del decreto, salvo che il provvedimento di irrogazione della pena pecuniaria sia divenuto definitivo.**
 - La **previgente normativa** prevedeva, in caso di dichiarazione non veritiera, l'applicazione **della pena pecuniaria da 2 a 3 volte la maggiore ritenuta che avrebbe dovuto essere effettuata.**

- **Un decreto attuativo dovrà prevedere che la dichiarazione:**
 - a) possa essere trasmessa anche tramite posta elettronica certificata;
 - b) non possa avere limiti di tempo e sia valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente.
- Sebbene l'attuazione sia demandata a un decreto ministeriale di attuazione, **si ritiene che, nelle more dell'adozione del decreto di attuazione e coerentemente con le finalità di semplificazione della legge delega, sia possibile la trasmissione della dichiarazione prevista dal D.M. 16.04.1983 anche tramite posta elettronica certificata, rispettando comunque i termini ivi previsti.**
- La dichiarazione, trasmessa con raccomandata A/R o mediante Pec, conserverà validità ai fini dell'applicazione della ritenuta sul 20% dell'ammontare delle provvigioni anche oltre l'anno cui si riferisce. In altri termini, **le dichiarazioni inviate dall'agente entro il 31.12.2014 o entro i 15 giorni successivi al verificarsi dei presupposti, oppure ancora entro i 15 giorni successivi alla stipula dei contratti o alla esecuzione della mediazione, conservano validità fino alla perdita dei requisiti.**

- 
- Pertanto, in tali casi, nel presupposto del mantenimento dei requisiti previsti dal D.M. 16.04.1983, non dovrà essere nuovamente inviata la dichiarazione entro il 31.12.2014.
 - **Rimane fermo l'obbligo di dichiarare con le medesime modalità il venire meno delle predette condizioni entro 15 giorni dalla data in cui si verificano.**



LEGGE DI STABILITÀ 2015

LEGGE 23.12.2014, N. 190

(GAZZETTA UFFICIALE 29.12.2014, N. 300, S.O. N. 99)

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE

DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO



REGIME DEI «MINIMI»

ART. 1, CC. 54 – 89 L. N. 190/2014

COMUNICATO STAMPA AGENZIA DELLE ENTRATE 31.12.2014



Ufficio Stampa

COMUNICATO STAMPA

**Nuovo regime dei minimi per imprenditori e professionisti
Chi apre la partita Iva nel 2015 può aderire con la dichiarazione di inizio attività**

Dal 2015 i contribuenti che intendono avviare una nuova piccola impresa o attività professionale potranno accedere subito al nuovo regime dei minimi introdotto dalla Legge di stabilità 2015 direttamente al momento della richiesta di apertura della partita Iva.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce, infatti, che, fino all'approvazione e pubblicazione del modello aggiornato della dichiarazione di inizio attività, per usufruire del nuovo regime semplificato basterà barrare la casella prevista per l'adesione al precedente "Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall'art 27, commi 1 e 2 del Dl n. 98/2011". In questo modo, con un semplice segno di spunta sul modello, le nuove partite Iva che intendono esercitare in forma individuale, con ricavi o compensi tra 15mila e 40mila euro (a seconda del tipo di attività economica) potranno avvantaggiarsi di un sistema di favore con meno adempimenti e meno imposte da pagare.


Nuovi minimi, i vantaggi del nuovo regime - Il nuovo regime forfetario per i piccoli contribuenti è stato introdotto dalla Legge di stabilità 2015 ed entra in vigore dall'1 gennaio 2015. L'imposta unica, che sostituirà Irpef, addizionali regionali e comunali e Irap, sarà ad aliquota fissa del 15% sul reddito imponibile determinato forfettariamente sulla base dei ricavi o dei compensi.

Tra i vantaggi che derivano dall'adesione al nuovo regime, nessuna ritenuta d'acconto da applicare ed esonero dal versamento dell'Iva e dai principali adempimenti, come, ad esempio, l'obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. Inoltre nessun limite temporale per la permanenza nel regime e nessun limite di età per accedere. Chi si avvale del regime per avviare una nuova attività, infine, beneficerà di un'ulteriore riduzione di 1/3 del reddito imponibile per i primi 3 anni.

SINTESI

Le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il nuovo regime (naturale) forfetario se, al contempo, nell'anno precedente:

- **i ricavi/compensi**, percepiti, ragguagliati ad anno, non superano determinati **limiti** indicati, individuati dal **codice ATECO** (in base all'attività);
- hanno sostenuto **spese complessivamente non superiori a € 5.000,00 lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori** (anche assunti «a progetto»), comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro ex art. 60 Tuir (opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa);
- il **costo complessivo**, al lordo degli ammortamenti, dei **beni strumentali** alla chiusura dell'esercizio **non supera € 20.000,00**;
- **i redditi d'impresa, arte o professione sono prevalenti** rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati (salvo che il rapporto di lavoro sia cessato o la somma dei redditi d'impresa, arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccedano € 20.000,00).



Gruppo di settore	Limite ricavi e/o compensi €	Coefficiente redditività
Industrie alimentari e delle bevande	35.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	40.000	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	30.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	20.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari	15.000	86%
Intermediari del commercio	15.000	62%
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione	40.000	40%
Attività professionali	15.000	78%
Altre attività economiche	20.000	67%

FORMULA PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO

REDDITO

=

RICAVI / COMPENSI

X

% FORFAIT

-

CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI

IL NUOVO FORFAIT E LE PERDITE

Il **comma 15** illustra le modalità di compensazione delle perdite. I contribuenti forfetari non possono conseguire perdite in quanto il reddito è una percentuale dei ricavi / compensi, eventualmente ridotto dei contributi previdenziali fino al massimo ad azzerarlo.

È tuttavia possibile che il contribuente disponga di perdite dei periodi precedenti le quali potranno essere **utilizzate** secondo le disposizioni del TUIR.

Pertanto sarà possibile scomputare dal reddito forfetario le **perdite prodotte durante il regime dei minimi** nonché quelle derivanti da imprese o da partecipazioni in società in contabilità ordinaria.

**INDIVIDUAZIONE LIMITE
RICAVI/COMPENSI PER
L'ACCESSO AL REGIME**

- **Non rilevano** i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli **studi di settore** e ai **parametri**.
- Nel caso di **esercizio contemporaneo** di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario **comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività, di presumere la sussistenza dei requisiti.**

ESCLUSIONI



- Persone fisiche che si avvalgono di **regimi speciali** ai fini Iva o di **regimi forfetari** di determinazione del reddito.
- **Soggetti non residenti, esclusi quelli** che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono, nel territorio italiano, redditi che costituiscono **almeno il 75% del reddito** complessivamente prodotto.
- **Soggetti che, in via esclusiva o prevalente,** effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.
- Esercenti attività d'impresa, arti o professioni **che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività,** a società di persone o associazioni ovvero a società a responsabilità limitata in regime di trasparenza fiscale.

DISCIPLINA IVA



- 1) Divieto di esercizio della rivalsa dell'Iva sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi, per le operazioni nazionali.
- 2) Iva con il meccanismo del reverse charge a:
 - servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge;
 - acquisti intracomunitari di beni di importo superiore a € 10.000,00;
- 3) Applicazione alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese agli dell'art. 7-ter e seguenti del Dpr 633/1972 relativi alle prestazioni non territoriali.
- 4) Applicazione alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni assimilate le disposizioni di cui al Dpr 633/1972, con l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'Iva [art. 8, c. 1, lett. c) e c. 2 Dpr 633/1972].



DISCIPLINA
IVA

(*SEGUE*)



- Per tali operazioni i **contribuenti in regime forfettario non hanno diritto alla detrazione dell'Iva** assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti.
- **Esonero dal versamento dell'Iva e da tutti gli altri obblighi previsti dal Dpr 633/1972**, eccettuati gli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.
- **Esonero dall'obbligo di certificazione** per le operazioni indicate all'art. 2 del Dpr 696/1996.
- **Per le operazioni per le quali risulta un debito dell'imposta**, emissione della fattura o integrazione con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versamento dell'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

PASSAGGIO
DALLE
REGOLE
ORDINARIE
AL REGIME
FORFETARIO



- **Rettifica della detrazione** (art. 19-bis.2 Dpr 633/1972), da operarsi nella dichiarazione dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie.
- In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie, è operata un'analogia rettifica della detrazione nella dichiarazione del **1° anno di applicazione delle regole ordinarie**.
- **Nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui è applicata l'Iva**, è computata anche l'imposta relativa alle operazioni, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità (art. 6, c. 5 Dpr 633/1972 e art. 32-bis D.L. 83/2012). Nella stessa liquidazione può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'Iva sulle operazioni di acquisto effettuate in vigore dell'opzione di cui all'art. 32-bis D.L. 83/2012 e i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.
- **L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata dai contribuenti che applicano il regime forfetario**, relativa all'ultimo anno in cui l'Iva è applicata nei modi ordinari, può essere chiesta a rimborso ovvero utilizzata in compensazione.

**CALCOLO
DEL REDDITO
DI LAVORO
AUTONOMO
NEL REGIME
FORFETARIO**



- I soggetti in regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il **coefficiente di redditività nella misura indicata nell'apposita tabella**, diversificata a seconda del codice ATECO dell'attività esercitata.
- Sul reddito imponibile **si applica un'imposta sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap pari al 15%**.
- **Imprese familiari:** l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore.
- **I contributi previdenziali** versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, **si deducono dal reddito; l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.**
- Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'Irpef.

**CALCOLO
DEL REDDITO
DI LAVORO
AUTONOMO
NEL REGIME
FORFETARIO**



Per favorire l'avvio di nuove attività, **per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i 2 successivi, il reddito determinato è ridotto di 1/3, a condizione che:**

- a) il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- c) qualora sia proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti previsti per l'accesso al regime.

**CALCOLO
DEL REDDITO
DI LAVORO
AUTONOMO
NEL REGIME
FORFETARIO**



- **I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir, che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime.**
- **Analoghe disposizioni si applicano anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta.**
- **I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.**
- **Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito, secondo le regole ordinarie.**

**ESONERI AI
FINI DELLE
IMPOSTE
DIRETTE
NEL REGIME
FORFETARIO**



- Fermo restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario **sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.**
- La **dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità** definiti nel **Dpr 322/1998.**
- Previsto **l'esonero dall'operare le ritenute alla fonte;** tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, devono indicare il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali, all'atto del pagamento degli stessi, non è stata operata la ritenuta, nonché l'ammontare dei redditi stessi.
- **Esclusione dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri.**
- Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati specifici obblighi informativi relativamente all'attività svolta.
- Previsto **l'esonero dalla comunicazione clienti-fornitori e dalla comunicazione black list.**

**OPZIONE
PER IL
REGIME
ORDINARIO**

- I contribuenti che applicano il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.
- L'opzione, **valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale** da presentare successivamente alla scelta operata.
- Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, **l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.**

**CESSAZIONE
DEL REGIME
FORFETARIO**

- Il regime forfetario cessa di avere applicazione:
- **a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni previste per l'accesso;**
 - **Ovvero, quando si verifica una delle fattispecie che non consentono l'utilizzo del regime.**

**PASSAGGI
TRA REGIME
ORDINARIO
E REGIME
FORFETARIO
AI FINI DELLE
IMPOSTE
DIRETTE**



- Nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto al regime forfetario a uno soggetto a regime ordinario, per evitare salti o duplicazioni di imposizione, **i ricavi e i compensi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi, ancorché di competenza di tali periodi.**
- **Viceversa, i ricavi e i compensi che, seppure di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario.**
- Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario a quello forfetario.

ACCERTAMENTO




- Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso **si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di Iva e di Irap.**
- In caso di **infedele indicazione**, da parte dei contribuenti, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni richieste che determinano la cessazione del regime forfetario, **le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal D. Lgs. 471/1997 sono aumentate del 10% se il maggiore reddito accertato supera del 10% quello dichiarato.**

DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA




- Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia **rileva anche il reddito determinato secondo le disposizioni previste per il regime forfetario.**
- Tale reddito **non rileva ai fini del calcolo delle altre detrazioni.**

**REGIME
FORFETARIO E
AGEVOLAZIONI
CONTRIBUTIVE**



- **Inapplicabilità del livello minimo imponibile** previsto ai fini previdenziali (art. 1, c. 3 L. 233/1990).
- **Riduzione dei mesi di assicurazione da accreditare** in proporzione alla somma versata (art. 2, c. 29 L. 335/1995).
- Per i **coadiuvanti o coadiutori**, è possibile indicare la quota di reddito di spettanza dei singoli collaboratori, fino a un massimo complessivo del 49%.
- Per tali soggetti, il reddito imponibile ai fini previdenziali si determina ex art. 3-bis D.L. 19.09.1992, n. 384 (rapporto alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono).



**REGIME
FORFETARIO E
AGEVOLAZIONI
CONTRIBUTIVE**



- **Versamenti a saldo e in acconto dei contributi:** entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi;
- Ai «minimi» e ai loro familiari collaboratori, **già pensionati presso le gestioni dell'Inps e con più di 65 anni di età**, non si applica l'art. 59, c. 15 L. 449/1997 (riduzione al 50% del contributo previdenziale).
- Ai familiari collaboratori **non si applica la riduzione contributiva di 3 punti percentuali** (art. 1, c. 2 L. 233/1990).

**CESSAZIONE
REGIME
AGEVOLATO
AI FINI
CONTRIBUTIVI**



- Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione **a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni previste per l'accesso al regime forfetario, ovvero si verifica taluna delle fattispecie che non consentono l'utilizzo del regime stesso.**
- **La cessazione determina, ai fini previdenziali, l'applicazione del regime ordinario** di determinazione e di versamento del contributo dovuto.
- Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, **determina l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato**, anche ove sussistano le condizioni per fruire del regime forfetario.
- **Non possono accedere al regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano richiesta**, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni per l'accesso al regime forfetario nell'anno della richiesta stessa.

**ACCESSO
AL REGIME
AGEVOLATO
AI FINI
CONTRIBUTIVI**



- Per accedere al regime contributivo agevolato, i soggetti che fruiscono del regime forfetario e che intraprendono l'esercizio di un'attività d'impresa presentano, **mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall'Inps.**
- **I soggetti già esercenti attività d'impresa presentano, entro il termine di decadenza del 28.02 di ciascun anno, la medesima dichiarazione.**
- Ove la **dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito**, nelle modalità indicate, **l'accesso al regime agevolato può avvenire a decorrere dall'anno successivo**, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni.
- **Entro 60 giorni dal 1.01.2015 l'Agenzia delle Entrate e l'Inps stabiliscono le modalità operative e i termini per la trasmissione dei dati necessari all'attuazione del regime contributivo agevolato.**



**ABROGAZIONE
DI REGIMI**




Sono abrogati:

- a) il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (**art. 13 L. 388/2000**);
- b) il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (**art. 27 D.L. 98/2011**);
- c) il regime dei contribuenti minimi (**art. 1, cc. 96-115 e 117 L. 244/2007**).

ABROGAZIONE DI REGIMI


- I soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali, del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile o del regime contabile agevolato dei minimi, in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al nuovo regime forfetario, **applicano il nuovo regime forfetario, salva opzione per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.**
- I soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali, o del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile possono applicare, se in possesso dei requisiti previsti dalla legge, la **riduzione di 1/3 del reddito forfetario per i soli periodi d'imposta che residuano al completamento del triennio agevolato per le nuove attività.**
- I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31.12.2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile, possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del 35° anno di età.



**APPLICAZIONE
REGIME
FORFETARIO E
REGIME
CONTRIBUTIVO
AGEVOLATO**



- Le disposizioni relative al regime forfetario ai fini delle imposte e del regime agevolato ai fini contributivi si applicano a decorrere **dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014.**
- Con decreti di natura non regolamentare possono essere dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione.
- Con provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le relative modalità applicative.



**REGIME FORFETARIO E REGIME DEI MINIMI:
CONFERME E DIFFERENZE**

	Regime forfetario	Regime dei minimi
Limite ricavi - compensi	Variabile da € 15.000 a € 40.000 in base all'attività	€ 30.000
Beni strumentali	Costo fino a € 20.000 a fine anno esclusi immobili	€ 15.000 su base triennale (affitto immobile compreso)
Costo del lavoro	Max € 5.000 annui	Nessun costo
Applicazione dell'IVA	Non soggetto	Non soggetto
Applicazione ritenute	Non soggetto	Non soggetto
Determinazione reddito	Su base forfetaria	Su base analitica per cassa
Imposta sostitutiva	15%	5%
Studi di settore	Non soggetto	Non soggetto
IRAP	Non soggetto	Non soggetto
Contributi previdenziali	Deducibili dal reddito - possibile non applicare il minimale per redditi d'impresa	Deducibili dal reddito
Esportazioni	Ammesse	Non ammesse
Regimi speciali IVA	Incompatibile	Incompatibile
Comunicazione spesometro	Non soggetto	Non soggetto
Comunicazioni Black list	Non soggetto	Non soggetto
Scritture contabili	Non obbligatorie	Non obbligatorie
Documenti contabili	Obbligo di conservazione	Obbligo di conservazione

ASPETTI POSITIVI

Esonero adempimenti contabili

Valido per tutti i soggetti

Esclusione studi di settore

Valido per tutti i soggetti

Esclusione IRAP

Potrebbe essere neutro in quanto il contribuente potrebbe non essere soggetto passivo IRAP per carenza dell'autonoma organizzazione o, se soggetto passivo, l'imposta può essere azzerata dalla deduzione pari a € 9.500

Imposta sostitutiva 15%

Comporta un risparmio fiscale se si verificano le seguenti condizioni:

- presenza di altri redditi
- addizionali IRPEF con aliquote elevate
- assenza di familiari a carico, deduzioni e detrazioni per oneri

Non assoggettamento IVA

È un vantaggio se è possibile recuperare l'IVA non addebitata con incameramento della stessa nel prezzo. Tale vantaggio va misurato al netto dell'IVA indetraibile sugli acquisti

ASPETTI NEGATIVI

Imposta sostitutiva 15%

Comporta un aggravio fiscale se si verificano le seguenti condizioni:

- reddito d'impresa / lavoro autonomo di modesto ammontare
- presenza di familiari a carico, deduzioni e detrazioni per oneri

Non assoggettamento IVA

Perdita della detrazione dell'IVA a credito sugli acquisti. Riguarda soprattutto i soggetti i cui clienti sono soggetti passivi IVA in quanto a fronte dell'indetraibilità dell'IVA a credito, non è possibile alcun recupero a valle



RAVVEDIMENTO OPEROSO

ART. 1, C. 637, LETT. A) E B) L. N. 190/2014

SINTESI

Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione del ravvedimento operoso, **le dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione**, da presentare utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

ULTERIORI MISURE DI SANZIONI RIDOTTE

- **1/9 del minimo:** la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, deve avvenire **entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero**, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni **dall'omissione o dall'errore;**
- **1/7 del minimo:** la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, deve avvenire **entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero**, quando non è prevista dichiarazione periodica, **entro 2 anni dall'omissione o dall'errore.**

ULTERIORI MISURE DI SANZIONI RIDOTTE (SEGUE)

- **1/6 del minimo:** la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore;**
- **1/5 del minimo:** la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale** (ai sensi dell'art. 24 L. 7.01.1929, n. 4), salvo che la violazione rientri tra quelle indicate negli artt. 6, c. 3 (mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali), o 11, c. 5 (omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale) del D. Lgs. 471/1997.

- **Le misure ridotte a 1/7 e a 1/6 si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.**
- **Ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate non opera la preclusione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, che diano luogo all'emissione di un Pvc o di un invito al contraddittorio.**
- Rimane salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni relative ai controlli formali recanti le somme dovute ex artt. 36-bis e 36-ter Dpr 600/1973 e 54-bis Dpr 633/1972 (avvisi bonari).
- **Il pagamento e la regolarizzazione mediante ravvedimento operoso non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.**
- Le nuove regole sembrano applicabili in relazione ai ravvedimenti operati dal 1.01.2015 e non solo per le correzioni aventi ad oggetto violazioni commesse dal 2015, ma anche per quelle commesse in precedenza.

Suppressione istituti deflativi del contenzioso tributario

Abrogati i seguenti istituti deflativi del contenzioso:

- l'adesione agli inviti a comparire (artt. 5, cc. da 1-bis a 1-quinquies e 11, c. 1-bis D.Lgs. n. 218/1997);
- l'adesione ai PVC (art. 5-bis D.Lgs. n. 218/1997).

In materia di acquiescenza (art. 15 D.Lgs. n. 218/1997) è stata abrogata la disposizione (c. 2-bis) che prevede la riduzione delle sanzioni al 50% qualora l'avviso di accertamento o di liquidazione non sia stato preceduto dall'invito a comparire.

Tali istituti continuano comunque ad applicarsi:

- agli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi e Iva e altre imposte indirette **notificati entro il 31.12.2015;**
- ai PVC in materia di imposte sui redditi e IVA **consegnati entro il 31.12.2015.**

Con riguardo alla predetta disposizione relativa all'acquiescenza, la stessa **non è più applicabile agli atti notificati a decorrere dal 1.01.2016.**

Dichiarazione integrativa

Nelle ipotesi di presentazione di una dichiarazione integrativa ovvero, qualora non sia prevista la dichiarazione di regolarizzazione dell'errore e/o dell'omissione:

- **il termine per la notifica della cartella di pagamento** [art. 25, c. 1, lett. a) e b) DPR n. 602/1972 (attività di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle stesse)], riferita alla dichiarazione integrativa presentata per la regolarizzazione di errori e/od omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorre dalla data di presentazione delle stessa, «limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione»;
- **il termine per l'accertamento** ex artt. 43 DPR n. 600/1973 e 57 DPR n. 633/1972 decorre dalla presentazione della dichiarazione integrativa, «limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione»;
- **il termine di liquidazione** in materia di imposta di registro ex art. 76 DPR n. 131/1986 e di imposta sulle successioni e donazioni ex art. 27 D.Lgs. n. 346/1990 decorre dalla regolarizzazione.



SINTESI DEL RIFORMULATO QUADRO NORMATIVO

ANNO	Fattispecie	Termini	Norma	Sanzione
2010	Tributi amministrati Agenzia delle Entrate.	Oltre il termine previsto per la dichiarazione relativa all'anno successivo rispetto a quelli in cui è stata commessa la violazione.	Art. 13, c. 1, lett. b-ter) D.Lgs. 472/1997	1/6 del minimo
2011				
2012	Tributi amministrati Agenzia delle Entrate.	Entro il termine previsto per la dichiarazione relativa all'anno successivo rispetto a quelli in cui è stata commessa la violazione.	Art. 13, c. 1, lett. b-bis) D.Lgs. 472/1997	1/7 del minimo

ANNO	Fattispecie	Termini	Norma	Sanzione
2013	Tributi amministrati Agenzia delle Entrate	Entro il termine previsto per la dichiarazione relativa all'anno successivo rispetto a quelli in cui è stata commessa la violazione.	Art. 13, c. 1, lett. b) D.Lgs. 472/1997	1/8 del minimo
IN GENERE	Tributi amministrati Agenzia delle Entrate	Entro 90 giorni successivi al termine per la presentazione della dichiarazione o, quando se non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'errore/omissione.	Art. 13, c. 1, lett. a-bis) D.Lgs. 472/1997	1/9 del minimo

P.V.C.
fino al 31.12.2015

Tributi amministrati Agenzia delle Entrate, escluse le seguenti violazioni del D. Lgs. 471/1997:

- art. 3, c. 3 (omessa emissione scontrini e ricevute fiscali);
- art. 11, c. 5 (omessa installazione registratore di cassa).




- Violazione contestata con Pvc
- Dopo contestazione ex art. 24 L. 4/1929 ¹

**1/5
del
minimo**



Art. 13,
c. 1,
lett. b-quater)
D.Lgs.
472/1997




¹ Art. 24 L. 4/1929 (in vigore dal 1.07.1931)


Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale.


A stylized tree with a network-like canopy. The canopy is composed of numerous small grey circles (nodes) connected by thin grey lines (edges), forming a complex, branching structure. The tree has two main trunks, one on the left and one on the right, both rendered in a light beige color. The background is plain white.

IL PERIODO TRANSITORIO

- 
- **Le nuove regole si applicano anche alle violazioni commesse in data precedente all'entrata in vigore della legge di stabilità 2015;** conseguentemente, è opportuno esaminare le opzioni di regolarizzazione delle violazioni che, con la previgente normativa, fino al 31.12.2014, non erano sanabili.
 - **Esemplificando, si tratta delle rettifiche ex art. 36-bis Dpr 600/1973,** ovvero gli omessi o carenti versamenti relativi al 2012 e al 2013, attualmente non ancora verificati :
 - a) saldi 2012 e acconti 2013 Irpef, Ires e Irap;
 - b) versamenti Iva periodici, in acconto e a saldo;
 - c) ritenute dovute dai sostituti d'imposta.
 - Le menzionate fattispecie sono **ora ricomprese nelle disposizioni di cui alle lettere b) bis e b-ter), nell'ambito dell'art. 13 del D. Lgs. 472/1997.**

- Deve tenersi presente, tuttavia, che **l'eventuale notifica dell'avviso bonario, relative alle predette violazioni, impedisce di avvalersi della regolarizzazione spontanea** anche dopo la novellata normativa ex art. 13 D. Lgs. 472/1997, salvo ricordare che, in ogni caso (art. 2 D. Lgs. 462/1997), è prevista una **riduzione delle sanzioni (dal 30% al 10%) qualora il contribuente effettui il pagamento degli importi (o della prima rata) risultanti dall'avviso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità.**
- **Il termine è più ampio, invece (art. 2-bis, c. 3 D.L. 203/2005) qualora l'avviso sia ricevuto in via telematica dell'invito, poiché i 30 giorni devono essere computati decorso il 60° giorno successivo all'invio dell'avviso bonario).**
- **Regolarizzando l'avviso bonario è possibile, peraltro, rateizzare il debito tributario in 6 rate trimestrali (in 20 se l'importo supera € 5.000,00), senza che sia richiesto di dimostrare lo stato di difficoltà economica.**

- 
- Le nuove regole, dunque, permettono maggiori benefici superiore rispetto a quanto disposto dall'art. 2 del D. Lgs. 472/1997 (10%): sanando la violazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione scende a 1/7; se, invece, la regolarizzazione avviene in data successiva, si applicherà 1/6.
 - In valori percentuali, la violazione relativa ai versamenti del 2012 determina una sanzione del 5%; per quelle riguardanti l'anno 2013, la sanzione è pari al 4,29%.
 - **L'unica criticità è data dall'obbligo di versare quanto dovuto in unica soluzione.**

- 
- Infine, si evidenzia che, **in genere, il ravvedimento delle contestazioni già rilevate è più oneroso rispetto alla definizione dei Pvc ex art. 5-bis D. Lgs. 218/1997 (norma abrogata dal 1.01.2016).**
 - L'adesione al Pvc prevedeva il pagamento delle sanzioni ridotte a 1/6; nel nuovo ravvedimento la riduzione è a 1/5. Conseguentemente, se il Pvc contiene una sola violazione constatata, le nuove regole sono meno convenienti, stante l'impossibilità di rateizzare.
 - Ciò premesso, **con il nuovo ravvedimento sarà consentito correggere, con le sanzioni ridotte, i singoli rilievi elevati, senza necessariamente prestare acquiescenza all'intero processo verbale di constatazione, contrariamente a quanto previsto dall'abrogato art. 5-bis D. Lgs. 218/1997.**


VOLUNTARY DISCLOSURE

**Legge 15.12.2014, n. 186
(Gazzetta Ufficiale 17.12.2014, n. 292)**


in vigore dal 1.01.2015

**CIRCOLARE MEF – DIPARTIMENTO DEL TESORO – DIREZIONE V
PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI
9 GENNAIO 2015**

SINTESI OPERATIVA



**PROGRAMMA
ATTUATIVO**



- La **legge 15.12.2014, n. 186**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 17.12.2014, n. 292, è **in vigore dal 1.01.2015**.
- **Entro il 31.01.2015** deve essere emanato il provvedimento dell'Agencia delle entrate che ne regolamenti le modalità applicative.
- **Entro il 1.03.2015**, invece, occorre che siano firmati gli accordi con i Paesi «black list» affinché sia possibile, mediante lo scambio di informazioni con l'Italia, accedere agli istituti premiali in tema di sanzioni.

Effetti	<ul style="list-style-type: none"> • Regolarizzazione obblighi di dichiarazione annuale dei capitali detenuti all'estero: violazioni compiute fino al 30.09.2014. • Imposte integrali e sanzioni ridotte.
Soggetti	<ul style="list-style-type: none"> • Persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed equiparate residenti in Italia. • Estensione anche agli altri soggetti.
Istanza	<ul style="list-style-type: none"> • Entro il 30.09.2015 occorre presentare specifica istanza all'Ucifi, indicando ogni investimento o attività finanziaria detenuta o costituita all'estero (anche indirettamente). • Devono essere indicati i movimenti di qualunque genere: dismissioni, prelievi, utilizzi, ecc.
Agenzia delle Entrate	<ul style="list-style-type: none"> • I calcoli delle imposte dovute, oltre sanzioni e interessi, è determinato dall'Agenzia delle Entrate, sulla base di quanto dichiarato dal contribuente.
Arco temporale	<ul style="list-style-type: none"> • Il contribuente deve dichiarare tutti gli elementi rilevanti e per tutti i periodi soggetto ad accertamento.
Raddoppio dei termini	<ul style="list-style-type: none"> • Non opera per i capitali detenuti o costituiti nei Paesi black list. • Opera in presenza di reati tributari.

**Cause
ostative**

- La regolarizzazione non è consentita in presenza di attività ispettive, controlli, accessi o ispezioni delle quali il contribuente sia formalmente a conoscenza.
- Tali attività, di natura amministrativa o penale, devono riguardare le fattispecie oggetto della regolarizzazione e possono essere rappresentate anche dall'invio di questionari.

**Riflessi
penali**

Il contribuente che aderisce alla procedura di regolarizzazione evita gli effetti penali derivanti dai seguenti articoli del D. Lgs. N. 74/2000:

- art. 2 – dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- art. 3 – dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- art. 4 – dichiarazione infedele;
- art. 5 – omessa dichiarazione;
- art. 10-bis – omesso versamento di ritenute certificate;
- art. 10-ter – omesso versamento di Iva.

Il contribuente, altresì, non risponderà del nuovo reato di autoriciclaggio, a meno che i proventi non siano stati reimpiegati nell'attività d'impresa (sanzioni da 1 a 4 anni o da 2 a 8 anni).

Sanzioni da quadro RW	<ul style="list-style-type: none"> • Prevista la riduzione al 50% del minimo edittale. • In presenza di adesione, è prevista la riduzione a 1/3 del minimo edittale. • Riepilogando: 0,50% per Paesi non black list; 1,00% per Paesi black list. • Le riduzioni operano a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> a) i capitali siano trasferiti in Italia o in un Paese white list; b) qualora i capitali permangano all'estero, che sia consentito un adeguato scambio di informazioni.
Sanzioni fiscali	<ul style="list-style-type: none"> • È prevista l'irrogazione della sanzioni nella misura minima edittale, con riduzione di 1/4. • Nel caso di accertamento con adesione, l'abbattimento è fissato a 1/6 del minimo.
Pagamento somme dovute	<p>Le somme devono essere versate, in unica soluzione o in 3 rate mensili, entro un termine variabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro 15 giorni antecedenti la data fissata per la comparizione e secondo le ulteriori modalità indicate nel comma 1-bis dell'art. 5 D. Lgs. n. 218/1997; • entro 20 giorni dalla data in cui è firmata l'adesione.

**Segnalazione
Autorità
giudiziaria**

- **Conclusa la procedura di regolarizzazione volontaria, l' Agenzia delle Entrate, nei successivi 30 giorni, informa la competente Autorità giudiziaria, affinché di ciò si tenga conto ai fini della non punibilità dei delitti coperti dalla sanatoria.**

**Importi fino
a € 2.000.00**

- È possibile chiedere l' applicazione della tassazione forfetaria, ossia versare un' imposta pari al 27,00% su un rendimento annuo presunto del 5,00%.

**Importi oltre
€ 2.000.000**

- Ferma restando l' assenza dell' anonimato, il contribuente sarà tenuto a pagare l' Irpef e relative addizionali (con presumibile carico superiore al 43%), con sanzioni e interessi.
- Le sanzioni scendono al 3,00% sul capitale, ricorrendo i presupposti di legge.
- Da valutare anche la possibile prescrizione fiscale (retroattività di 5 anni per i Paesi white list e 10 anni per i Paesi black list).

«Voluntary domestica»

- È possibile aderire alla regolarizzazione anche da parte dei soggetti non tenuti alla compilazione del quadro RW, relativamente alle violazioni commesse fino al 30.09.2014 (conseguentemente, la normativa in questione è applicabile anche alle società).

Operatività

- Ai fini della completa operatività della procedura, dovrà essere emesso uno specifico provvedimento entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Oggetto della regolarizzazione

- Esemplificando: beni mobili registrati e immobili, azioni, conti correnti, fondi comuni, metalli preziosi e gioielli, partecipazioni societarie, polizze assicurative, trust.

LE POSSIBILI OPZIONI: EFFETTI, SVANTAGGI E VANTAGGI

COMPORTAMENTI SUCCESSIVI ALLA PROCEDURA DI REGOLARIZZAZIONE

Opzione	Svantaggi	Vantaggi
<ul style="list-style-type: none">• I capitali restano nel Paese originario.• La società fiduciaria opera quale sostituto d'imposta.	<ul style="list-style-type: none">• Valutare gli oneri della gestione fiduciaria delle attività estere.	<ul style="list-style-type: none">• Continuità di gestione del portafoglio.• La società fiduciaria determina le imposte dovute.• Non è obbligatorio compilare il quadro RW.• Le sanzioni derivanti dalla violazione del monitoraggio fiscale sono ridotte al 50%.

Opzione	Svantaggi	Vantaggi
<ul style="list-style-type: none"> • I capitali restano nel Paese originario. • È assente la gestione fiduciaria. 	<ul style="list-style-type: none"> • Maggiori difficoltà per il calcolo delle imposte. • Obbligatorio compilare il quadro RW. • Pagamento diretto Ivafe e Ivie. • Costi della consulenza professionale. • Sanzioni monitoraggio: ridotte del 25%. 	<ul style="list-style-type: none"> • Continuità di gestione del portafoglio.

Opzione	Svantaggi	Vantaggi
<ul style="list-style-type: none"> • Trasferimento delle attività in altro Paese Ue o aderente allo Spazio economico europeo. 	<ul style="list-style-type: none"> • «Variabili» locali, quali normativa, spostamenti, lingua. 	<ul style="list-style-type: none"> • «Rischio Paese» diversificato. • Le sanzioni derivanti dalla violazione del monitoraggio fiscale sono ridotte al 50%.


COMPORAMENTI SUCCESSIVI ALLA PROCEDURA DI REGOLARIZZAZIONE

Opzione	Svantaggi	Vantaggi
<ul style="list-style-type: none">• Trasferimento delle attività in Italia.	<ul style="list-style-type: none">• «Rischio Paese».• Possibili «aggressioni»	<ul style="list-style-type: none">• Gestione più agevole e rapida del denaro.• Possibile utilizzo della banca italiana per procedere al rimpatrio.• Le sanzioni derivanti dalla violazione del monitoraggio fiscale sono ridotte al 50%.

MANCATA REGOLARIZZAZIONE E SUCCESSIVO ACCERTAMENTO

- **Nessuna esimente per i reati tributari, di cui al D. Lgs. n. 74/2000, connessi alle attività detenute all'estero**
- Punibilità per i reati non tributari riconducibili ai redditi e ai patrimoni illecitamente detenuti all'estero.
- Maggiori imposte da versare con aliquota marginale.
- Omessa compilazione quadro RW: sanzione amministrativa variabile fino al 30% delle attività non dichiarate.
- Sanzioni omessa/infedele dichiarazione dei redditi prodotto all'estero: si applicano gli articoli 1 D. Lgs. n. 471/1997 e 12 D.L. n. 78/2009 (dal 133% al 480%).
- Sanzioni omessa/infedele dichiarazione Iva: dal 100% al 240%.
- Sanzioni omessa/infedele dichiarazione Irap, ai sensi degli articoli 34 e 32 D. Lgs. n. 446/1997: dal 30% al 120%; nell'ipotesi di omessa dichiarazione, la sanzione può giungere al 240%.

**PERIODI
D'IMPOSTA
ACCERTABILI**



L'accertamento deve essere effettuato:

- **entro il 31.12 del 4° anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione nel caso di infedele dichiarazione;
- nell'ipotesi di omessa presentazione della stessa e/o di violazioni relative al monitoraggio fiscale (Quadro RW), **entro il 31.12 del 5° anno successivo** a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
- **I termini ordinari di decadenza sono raddoppiati per i Paesi black list (art. 12, cc. 2-bis e 2-ter D.L. n. 78/2009.**
- Pertanto, qualora si aderisca alla regolarizzazione entro il 30.09.2015, **saranno accertabili tutti gli anni d'imposta fino al 2006** (infedele dichiarazione) **o fino al 2004** (omessa presentazione della dichiarazione e/o violazioni relative al monitoraggio fiscale).

**CONDIZIONI
PER EVITARE
IL
RADDOPPIO
DEI TERMINI**



Il raddoppio dei termini non opera se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- firma di **accordi bilaterali, entro 60 giorni** dall'entrata in vigore della legge (art. 26 del Modello Ocse), che consentano un effettivo scambio di informazioni anche su elementi riconducibili al periodo tra la data della stipula e quella di entrata in vigore dell'accordo;
- **rilascio agli intermediari finanziari esteri**, detentori delle attività, dell'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto delle operazioni di regolarizzazione;
- **deposito** di tale autorizzazione unitamente alla domanda di regolarizzazione.

**LE NOVITÀ IVA DEL
DECRETO
SEMPLIFICAZIONI –
13.12.2014**


RIMBORSI IVA

SEMPLIFICAZIONI RIMBORSI IVA

ART. 13 DECRETO SEMPLIFICAZIONI



**MODIFICATO ART. 38-bis D.P.R. 633/1972
CHE DISCIPLINA RIMBORSI IVA
PER CHIUSURA PROCEDURA INFRAZIONE COMUNITARIA**



**LIMITE RIMBORSI SENZA
GARANZIA
A 15 MILA EURO**

**PER SOGGETTI VIRTUOSI
NESSUN LIMITE, MA VISTO
CONFORMITA'**


Visto di conformità

LA FONTE NORMATIVA




***L'ARTICOLO 13 D.LGS. N. 175/14 MODIFICA L'ART. 38-BIS D.P.R. 633/72
INERENTE IL RIMBORSO DELL'IVA.***


Visto di conformità



Visto di conformità



Visto di conformità



PROBLEMA N. 1

L'AMMONTARE DI € 15.000



Da una lettura veloce e superficiale della norma, l'unico dubbio applicativo è rappresentato dal riferimento alla soglia indicata, se la stessa debba intendersi **complessiva per anno**, oppure debba essere riferita alla tipologia di rimborso, **trimestrale o annuale**.

Visto di conformità

L'AMMONTARE DI € 15.000



C.M. N. 32/E/2014



L'Agenzia delle Entrate in modo tempestivo con la C.M. n. 32/E del 30.12.2014 ha stabilito che **il calcolo del limite deve essere riferito alla somma delle richieste effettuate per l'intero periodo d'imposta e non, invece, alla singola richiesta**

PROBLEMA N. 2

L'AMMONTARE DI € 15.000



SOMMA DELLE RICHIESTE



RIMBORSO TRIMESTRALE

RIMBORSO ANNUALE

RIMBORSO LIBERO

AMMONTARE DEL CREDITO \leq € 15.000



UN UNICO ADEMPIMENTO "FORMALE"



PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DALLA QUALE EMERGE IL CREDITO

RIMBORSO LIBERO

L'AMMONTARE DEL CREDITO > € 15.000

```
graph TD; A[L'AMMONTARE DEL CREDITO > € 15.000] --> B[SERIE DI ADEMPIMENTI / CONDIZIONI / POSSIBILITA']; B --> C[DEMPIMENTI PRELIMINARI GENERALI E SPECIFICI]; B --> D[VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI];
```

SERIE DI ADEMPIMENTI / CONDIZIONI / POSSIBILITA'

DEMPIMENTI PRELIMINARI
GENERALI E SPECIFICI

VERIFICA DELLA
SUSSISTENZA DELLE
CONDIZIONI

Visto di conformità

RIMBORSI LIBERI > € 15.000



VIRTUOSITA' DEL CONTRIBUENTE

DEFINIZIONE DI CONTRIBUENTE VIRTUOSO



NORMATIVAMENTE ESISTE LA DEFINIZIONE DI
CONTRIBUENTE NON VIRTUOSO



ART. 38-BIS

CONTRIBUENTE NON VIRTUOSO – ART. 38-BIS

1

I soggetti passivi che esercitano un'attività d'impresa da meno di due anni, diversi dalle imprese start-up innovative di cui all'art. 25 D.L. n. 179/2012

2

I soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:

- al 10% degli importi dichiarati se questi non superano € 150.000;
- al 5% degli importi dichiarati se questi superano € 150.000 ma non superano € 1.500.000;
- all'1% degli importi dichiarati, o comunque a € 150.000, se gli importi dichiarati superano €1.500.000;

CONTRIBUENTE NON VIRTUOSO – ART. 38-BIS

3 I soggetti passivi che nelle ipotesi di cui al co.3, presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

4 I soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività

DICHIARAZIONI D'INTENTO

COMUNICAZIONE DATI LETTERE D'INTENTO

ART. 20 DECRETO SEMPLIFICAZIONI



**MODIFICATO ART. 1 CO. 1 LETT. C) D.L. 746/1983
CHE DISCIPLINA COMUNICAZIONE DATI LETTERE D'INTENTO
PER ACQUISTI ESPORTATORI ABITUALI**



**ESPORTATORE ABITUALE INVIA
AdE I DATI CONTENUTI NELLA
LETTERA D'INTENTO**

**ESPORTATORE CONSEGNA A
FORNITORE LETTERA D'INTENTO
E RICEVUTA AdE**

COMUNICAZIONE DATI LETTERE D'INTENTO



**FORNITORE DEVE VERIFICARE
LETTERA D'INTENTO
E RICEVUTA AdE**



**FORNITORE RIEPILOGA NELLA
DICHIARAZIONE ANNUALE DATI
OPERAZIONI**

**MODALITÀ APPLICATIVE DEFINITE DA APPOSITO PROVVEDIMENTO
DIRETTORE AdE DA EMANARSI ENTRO 90 GIORNI DALL'APPROVAZIONE
DELLA LEGGE E SI APPLICHERÀ A PARTIRE DALLE OPERAZIONI 2015**

PROVVEDIMENTO ADE 12 DICEMBRE 2014

REGOLE A REGIME

DICHIARAZIONI INTENTO OPERAZIONI 2015:

- 1) **OBBLIGO TRASMISSIONE ESPORTATORE ABITUALE DEL NUOVO MODELLO (ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO)**
- 2) **INVIO FORNITORE UNITAMENTE ALLA COPIA DELLA RICEVUTA INVIO TELEMATICO**
- 3) **FORNITORE VERIFICA INVIO TRAMITE APPOSITA UTILITY**



*FORTUNATAMENTE SCARTATA L'IPOTESI DELLA
VERIFICA MEDIANTE CASSETTO FISCALE !*

PROVVEDIMENTO ADE 12 DICEMBRE 2014

REGOLE FINO 11 FEBBRAIO 2015

- 1) APPLICAZIONE VECCHIE REGOLE (SOLO CONSEGNA AL FORNITORE DIC INTENTO IN FORMATO CARTACEO)
- 2) DIC INTENTO CON VALIDITÀ SUCCESSIVA 11 FEBBRAIO 2015: OBBLIGO DI TRASMISSIONE E CONSEGNA AL FORNITORE NUOVO MODELLO DIC INTENTO E RICEVUTA (A PARTIRE DAL 12 FEBBRAIO 2015)



SEMBRA CONSIGLIABILE NON ATTENDERE IL 12 FEBBRAIO PER L'INVIO, IN QUANTO DOVRA' ESSERE VISIBILE AL FORNITORE LA PRESENZA DEL DOCUMENTO NEL SISTEMA IN CASO DI CONSEGNE DELLO STESSO 12 FEBBRAIO

- 3) DIC INTENTO CON VALIDITA' "SPOT" UNICA OPERAZIONE ANTE 11 FEBBRAIO 2015: NESSUN OBBLIGO?

IL FORNITORE COMUNQUE RIEPILOGA IN DICHIARAZIONE IVA POTREBBE ESSERE PREVISTO L'INVIO CON «VECCHIA PROCEDURA»

Lettere di intento

DICHIARAZIONE INTENTO

DICHIARAZIONE

Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare ACQUISTI o

IMPORTAZIONI senza applicazione dell'IVA nell'ANNO

e chiedo di acquistare o importare

La dichiarazione si riferisce a:

una sola operazione per un importo pari a euro 1 ,00

operazioni fino a concorrenza di euro 2 ,00

operazioni comprese nel periodo da 3 giorno mese anno a 4 giorno mese anno

INFORMAZIONI TRADIZIONALI RIFERIMENTO OPERAZIONI

DICHIARAZIONE INTENTO

INDICAZIONE TIPOLOGIA DI PLAFOND					
Tipo	A1 Fisso <input type="checkbox"/> Mobile <input type="checkbox"/>				
Operazioni che concorrono alla formazione del plafond	A2 Dichiarazione annuale IVA presentata <input type="checkbox"/>				
	Esportazioni <input type="checkbox"/>	Cessioni intracomunitarie <input type="checkbox"/>	Cessioni verso San Marino <input type="checkbox"/>	Operazioni assimilate <input type="checkbox"/>	Operazioni straordinarie <input type="checkbox"/>

RIGO A2:

- **BARRARE CASELLA 1 SE DIC IVA GIA' PRESENTATA E NON COMPILARE CASELLE SUCCESSIVE;**
- **SE DIC IVA NON PRESENTATA BARRARE CASELLE PER FORMAZIONE PLAFOND (ALMENO UNA CASELLA)**

BLACK LIST

COMUNICAZIONE OPERAZIONI BLACK LIST

ART. 21 DECRETO SEMPLIFICAZIONI

```
graph TD; A[ART. 21 DECRETO SEMPLIFICAZIONI] --> B[MODIFICATO ART. 1 CO. 1 D.L. 40/2010  
PER SEMPLIFICARE LA COMUNICAZIONE BLACK LIST]; B --> C[COMUNICAZIONE DIVENTA ANNUALE]; B --> D[LIMITE COMPLESSIVO ANNUALE 10.000 EURO];
```

**MODIFICATO ART. 1 CO. 1 D.L. 40/2010
PER SEMPLIFICARE LA COMUNICAZIONE BLACK LIST**

**COMUNICAZIONE
DIVENTA ANNUALE**

**LIMITE COMPLESSIVO ANNUALE
10.000 EURO**

INSERIMENTO AL VIES

INSERIMENTO OPERATORI NEL SISTEMA VIES

ART. 22 DECRETO SEMPLIFICAZIONI



**MODIFICATO ART. 35 D.P.R. 633/1972
PER L'INCLUSIONE NEL SISTEMA VIES PER L'EFFETTUAZIONE DI
OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE**



**INSERIMENTO IMMEDIATO
P. IVA NEL SISTEMA
(NON SI ATTENDONO I 30 GG)**

**ELIMINAZIONE P. IVA DAL
SISTEMA SE NON PRESENTA
INTRASTAT PER 4 TRIMESTRI**

PROVVEDIMENTO 159941 del 15/12/2014

INIZIO NUOVA ATTIVITA'

- Esprimono opzione nel modello di variazione dati
- Normalmente nel quadro «I» riferimento Operazioni Intracomunitarie
- ENC: barrano invece la casella «A» nel quadro «C»

SOGGETTI GIA' IN ATTIVITA'

SOLO CON SUPPORTO TELEMATICO AGENZIA PER:

- Opzione
- Retrocessione

CANCELLAZIONE

Per:

- Richiesta
- Niente INTRA per 4 trimestri
- Patologie

- 1) A cura della DP competente per soggetto
- 2) Previo invio di apposita comunicazione
- 3) Con effetto dal 60° giorno dalla comunicazione

Posso, in questi 60 giorni, presentare nuova istanza di ammissione al VIES? Oppure devo essere cancellato e poi riammesso?

Iscrizione immediata
Vale anche per iscrizioni dei
30 gg precedenti il
15/12/2014

INTRASTAT

SEMPLIFICAZIONI INTRASTAT SERVIZI

ART. 23 DECRETO SEMPLIFICAZIONI



**PREVISIONE EMANAZIONE PROVVEDIMENTO AGENZIA DOGANE
PER MODIFICARE ART. 50 CO. 6-TER D.L. 331/1993
PER LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI INTRASTAT SERVIZI**

DATI ATTUALI

- 1. NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA FATTURA;**
- 2. DATA DELLA FATTURA;**
- 3. CODICE IDENTIFICATIVO DEL TIPO DI PRESTAZIONE RESA O RICEVUTA (CODICI COMPOSTI DI 6 CIFRE) ;**
- 4. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO;**
- 5. MODALITÀ DI INCASSO/PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO;**
- 6. PAESE DI PAGAMENTO**

SANZIONI COMUNICAZIONE DATI STATISTICI

ART. 25 DECRETO SEMPLIFICAZIONI

```
graph TD; A[ART. 25 DECRETO SEMPLIFICAZIONI] --> B[MODIFICATO ART. 34 CO. 5 D.L. 41/1995  
CHE SANZIONA LA MANCATA FORNITURA  
DEI DATI STATISTICI INTRASTAT]; B --> C[SOLO OPERATORI CHE HANNO FATTO NEL MESE SPEDIZIONI O ARRIVI PER IMPORTO > 750.000 €]; B --> D[SANZIONE UNICA  
(NON RILEVA N° TRANSAZIONI MANCANTI O ERRATE)];
```

**MODIFICATO ART. 34 CO. 5 D.L. 41/1995
CHE SANZIONA LA MANCATA FORNITURA
DEI DATI STATISTICI INTRASTAT**

**SOLO OPERATORI CHE HANNO
FATTO NEL MESE SPEDIZIONI O
ARRIVI PER IMPORTO > 750.000 €**

**SANZIONE UNICA
(NON RILEVA N° TRANSAZIONI
MANCANTI O ERRATE)**


REGIME DI DETRAZIONE

DETRAZIONE IVA FORFETARIA SOGGETTI 398

ART. 29 DECRETO SEMPLIFICAZIONI



**MODIFICATO ART. 74 COMMA 6 D.P.R. 633/1972
CHE PREVEDE REGIME FORFETTARIO DI DETERMINAZIONE IVA PER
IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO**



**INCREMENTO AL 50%
DETRAZIONE PER OPERAZIONI DI
SPONSORIZZAZIONE**

**UNICA MISURA DETRAZIONE
PER PRESTAZIONI PUBBLICITA' E
SPONSORIZZAZIONE**

DETRAZIONE IVA OMAGGI

ART. 30 DECRETO SEMPLIFICAZIONI



**MODIFICATI ART. 2, 3 E 19 bis1 D.P.R. 633/1972
PER ADEGUARE VALORE OMAGGI A IMPOSTE SUI REDDITI**



**DEDUCIBILITA' AI FINI II.RR.
SPESE PER OMAGGI DI VALORE
UNITARIO NON > 50 €**

**DETRAZIONE IVA SPESE DI
RAPPRESENTANZA ACQUISTO
BENI COSTO NON > 50 €**



NOTE DI VARIAZIONE

RETTIFICA IVA CREDITI NON RISCOSSI

ART. 31 DECRETO SEMPLIFICAZIONI



**MODIFICATO ART. 26 D.P.R. 633/1972 CON LA PREVISIONE DI NUOVE
FATTISPECIE DI NOTE DI VARIAZIONE AMMESSE OLTRE L'ANNO**



**ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE
DEI DEBITI OMOLOGATO
EX ART. 182-bis R.D. 267/1942**

**PIANO ATTESTATO
EX ART. 67 CO. 3 LETT. D)
R.D. 267/1942**



PRIMA CASA – 4%

DEFINIZIONE PRIMA CASA AI FINI IVA

ART. 33 DECRETO SEMPLIFICAZIONI



**MODIFICATO N. 21 TABELLA A PARTE II ALLEGATA D.P.R. 633/1972
PER ALLINEARE DEFINIZIONE PRIMA CASA AI FINI IVA
CON QUELLA VALIDA PER L'IMPOSTA DI REGISTRO**



**ABITAZIONI NON DI LUSO
(ESCLUSE A1, A8, A9)**

**ELIMINATO RIFERIMENTO AI
CRITERI DEL D.M. 2/8/1969**

**LE NOVITÀ IVA DELLA
LEGGE DI STABILITÀ
1.1.2015**

REVERSE CHARGE

NUOVE IPOTESI DI INVERSIONE CONTABILE

ARTICOLO 17 DPR 633

a)

- 1) Interventi edilizi con rapporti a tre o più soggetti legati da un appalto e subappalto
- 2) Appartenenza a particolare gruppo Ateco
- 3) Appalto o contratto d'opera e non di fornitura

a- bis)

alle prestazioni di servizi **diverse da quelle di cui alla lettera a-ter)**, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;


alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8 -bis) e 8 -ter) del primo comma dell'articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;

a-ter)

alle **prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;**

- 1) Determina estensione a 360° del reverse charge
- 2) Sembra esteso non solo alle installazioni di impianti ma anche alle manutenzioni
- 3) Esclusi i lavori commissionati da privati

NUOVE IPOTESI DI INVERSIONE CONTABILE



NUOVE IPOTESI DI INVERSIONE CONTABILE

INTEGRAZIONE ARTICOLO 74, COMMA 7

*Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, **nonché di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo**, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.*

BANCALI DI LEGNO

RECUPERATI AI CICILI DI UTILIZZO SUCCESSIVI AL PRIMO

SPLIT PAYMENT

QUANDO L'IVA NON VIENE INCASSATA

NUOVO ARTICOLO 17-ter DPR 633/1973

TIPO

- cessioni di beni
- prestazioni di servizi

QUALI COMMITTENTI

- Stato, organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica,
- enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti
- camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
- istituti universitari,
- aziende sanitarie locali,
- enti ospedalieri,
- enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico,
- enti pubblici di assistenza e beneficenza e di previdenza,

A condizione che
non siano
debitori di
imposta secondo
le norme del DPR
633/72

IVA

- l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Operazioni poste in essere dal 01.01.2015

QUANDO L'IVA NON VIENE INCASSATA

NON SI APPLICA

**AI COMPENSI PER PRESTAZIONI DI
SERVIZI ASSOGGETTATI A
RITENUTE ALLA FONTE A TITOLO
DI IMPOSTA SUL REDDITO**

SPLIT PAYMENT DETERMINA SITUAZIONE DI CREDITO

RIMBORSO IVA

- Chi effettua operazioni art. 17-ter ha diritto al rimborso (Art. 30)
- Prevista la possibilità di rimborso prioritario

RECUPERO GAP

- IL PROVVEDIMENTO INTENDE RECUPERARE IL TASSO DI «PERDITA» DELL'IMPOSTA CHE NON VIENE VERSATA NEI VARI PASSAGGI PER EFFETTO DELL'EVASIONE DA RISCOSSIONE

**OMESSO
VERSAMENTO**

- L'ente che non versa subisce le sanzioni da D.Lgs. 471/1997
- Le somme dovute sono riscosse con atto di recupero

DICHIARAZIONI E ALIQUOTE

DICHIARAZIONE IVA (da IVA 2016)	<ul style="list-style-type: none">• VIENE RESA AUTONOMA PER OBBLIGO• TERMINE DI PRESENTAZIONE: 28 FEBBRAIO
COMUNICAZIONE DATI IVA	<ul style="list-style-type: none">• VIENE ABROGATA IN QUANTO SOSTITUITA DA DICHIARAZIONE
E- BOOK ALIQUOTA 4%	<ul style="list-style-type: none">• Sono da considerarsi LIBRI tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o mezzo elettronico

L'EVOLUZIONE PROGRAMMATA DELLE ALIQUOTE IVA			
2015	2016	2017	2018
10%	12%	13%	13%
22%	24%	25%	25,5%

LA RIVALUTAZIONE DI TERRENI E QUOTE

AMBITO OGGETTIVO

POSSESSO AL 1 GENNAIO 2015

TERRENI:

- **agricoli**
- **edificabili**
- **lottizzati**

**PARTECIPAZIONI
NON QUOTATE**

AMBITO SOGGETTIVO

TITOLARI DI REDDITI DIVERSI

**PERSONE
FISICHE**

**SOCIETÀ
SEMPLICI**

**ENTI NON
COMMERCIALI**

La rivalutazione

PERIZIA DI STIMA

REDATTA E ASSEVERATA ENTRO 30 GIUGNO 2015

TERRENI: ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, ecc.
PARTECIPAZIONI: dottori, ragionieri e periti commercialisti, revisori legali

COSTO

**INCREMENTA VALORE DEL
BENE →**
se perizia predisposta per conto
del contribuente e spesa
effettivamente sostenuta

DEDOTTO IN 5 ANNI →
se predisposta per conto della
società partecipata

IMPOSTA SOSTITUTIVA

1

PAGAMENTO ENTRO 30 GIUGNO 2015

2

INTEGRALE O PRIMA RATA (SU TRE)

3

PERFEZIONA LA RIVALUTAZIONE

4

ALIQUOTE:
4% (2%*2) PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE
8% (4%*2) PARTECIPAZIONI QUALIFICATE E TERRENI

La rivalutazione

RIVALUTAZIONE DI BENI GIÀ RIVALUTATI

**POSSIBILE SCOMPUTARE L'IMPOSTA GIÀ
VERSATA**



In ipotesi di rivalutazione al ribasso:

- **imposta duplicata → no rimborso eccedenza**
- **con pagamento delle rate in corso → sospensione**

LIMITE → RISOLUZIONE 91/E/2014: il donatario che riceve una partecipazione non può scomputare l'imposta sostitutiva versata dal donante

La rivalutazione

CESSIONE AL RIBASSO



La rivalutazione

UNICO 2016 – ANNO 2015

OBBLIGO



Occorre indicare nei quadri **RM** e **RT**:

- valore di perizia
- calcolo dell'imposta sostitutiva
- imposta sostitutiva scomputata
 - modalità di versamento

INADEMPIMENTO



Violazione **FORMALE** con sanzione da 258 a 2.065 euro

Non compromette **EFFICACIA** della rivalutazione

Arrivederci al prossimo incontro:

VideoFisco - 26 febbraio 2014

Bilancio 2013 (parte 1^a): novità e criticità Focus in area revisione e controllo legale

a cura di Fabrizio Giovanni Poggiani e Ermando Bozza